

**DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024**

**406/2024/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E DI FUEL MIX DISCLOSURE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1312<sup>a</sup> riunione del 15 ottobre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (di seguito: DM 14 luglio 2023) e relativo Allegato 1;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante le "*Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante "*Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane*" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante il “*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*” e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com, recante “*Aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell'energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell'emissione delle garanzie di origine*” (di seguito: deliberazione 496/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 275/2022/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 15 marzo 2024, DSAI/7/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/7/2024/eel).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 275/2022/E/eel l'Autorità ha avviato un'attività di verifica, svolta in avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, in merito al rispetto nel triennio 2019-2021 delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile, nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (c.d. Bolletta 2.0). Con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928) il GSE ha inviato all'Autorità la Relazione finale delle attività compiute ai sensi della predetta deliberazione e la relativa documentazione istruttoria.
2. In esito all'esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/7/2024/eel l'Autorità ha avviato, nei confronti di Ajò Energia S.r.l. (di seguito anche solo società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 per l'accertamento di violazioni in materia di garanzie di origine (di seguito anche GO) e di *Fuel Mix Disclosure* ovvero di trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico. Contestualmente all'avvio del procedimento, la società veniva invitata a dimostrare l'adempimento degli obblighi in esame, tenendo conto delle disposizioni regolatorie in attuazione del D.M.14 luglio 2023 e relativo Allegato 1.
3. Con nota 10 aprile 2024 (acquisita con prot. Autorità 26260) la società ha chiesto l'accesso ai documenti e un chiarimento sugli adempimenti futuri; inoltre, ha comunicato all'Autorità lo stato dei propri adempimenti agli obblighi regolatori oggetto del procedimento sanzionatorio.
4. Con nota 13 maggio 2024 (prot. Autorità 33867), previa comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla

- deliberazione dell’Autorità 412/2021/A al GSE (prot. Autorità 31495 del 3 maggio 2024), il Responsabile del procedimento, in accoglimento dell’istanza di accesso, ha trasmesso i documenti richiesti e ha fornito i chiarimenti alla società.
5. A seguito di richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità 43834 del 21 giugno 2024), il GSE con nota 27 giugno 2024 (acquisita con prot. Autorità 45514) ha confermato che Ajò Energia ha comunicato i quantitativi di energia da fonte rinnovabile venduta ai clienti finali negli anni 2022 (pari a 2.563,820 MWh) e 2023 (pari a 1.437,141 MWh) a fronte dei quali ha provveduto all’annullamento di 2.600 GO nel 2022 e 5.130 nel 2023. Il GSE ha altresì precisato che *“entro il 30 giugno il GSE renderà disponibili alle imprese di vendita i mix energetici”* necessari per adempiere alle prescrizioni in materia di obblighi informativi sulla composizione del *mix* energetico di cui al D.M. 14 luglio 2023. Pertanto, con riguardo al caso di specie, la società può dare attuazione ai suddetti obblighi successivamente a tale pubblicazione da parte del GSE, che risulta avervi provveduto il 27 giugno scorso.
  6. In data 2 luglio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 46747).
  7. Nella fase decisoria del procedimento, la società, con nota prot. 57746 del 9 agosto 2024, ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, unitamente a documentazione difensiva rispetto alle contestazioni mosse, nonché il proprio bilancio relativo all’esercizio 2023 con osservazioni in merito alle *condizioni economiche* della stessa (come indicate nella comunicazione delle risultanze istruttorie), criterio in applicazione del quale, unitamente agli altri di cui all’articolo 11 legge 689/81, viene compiuta la quantificazione delle sanzioni irrogabili.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA:

#### ***I. IN VIA PRELIMINARE, L’ECCEZIONE DI INTERVENUTA DECADENZA DELL’AUTORITÀ DALL’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO PER TARDIVITÀ DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO.***

8. In via preliminare, la società, con la memoria del 9 agosto 2024, ha eccepito la decadenza dell’Autorità dall’esercizio del potere sanzionatorio, rilevando la tardività dell’avvio del presente procedimento sanzionatorio rispetto al termine di 180 giorni previsto, in linea con quanto disposto dall’art. 45, comma 5, d.lgs. 93/2011, dall’art. 12, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni e, conseguentemente, chiedendo di disporre l’archiviazione del procedimento.
9. L’eccezione della società non può trovare accoglimento in quanto infondata per le ragioni di seguito esposte.
10. Come risulta agli atti, infatti, la “relazione di fine attività”, completa dei 12 allegati e del file excel recante il resoconto delle analisi eseguite e delle evidenze emerse nel corso dei controlli, è stata infatti trasmessa dal GSE all’Autorità con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928). Ed infatti, la

comunicazione GSE del 7 giugno 2023 richiamata dalla società nella memoria di replica alle risultanze istruttorie al solo fine di anticipare la decorrenza del termine per la contestazione, inviata solo per conoscenza all’Autorità, invero espressamente affermava che “[l]e evidenze emerse nel controllo condotto, nonché tutti gli atti acquisiti durante il procedimento, *saranno trasmessi* all’Autorità, la quale, avvalendosi anche del supporto del GSE, valuterà gli eventuali seguiti di competenza”. Trasmissione avvenuta appunto solo con le sopra indicate note del 15 e 19 settembre 2023.

11. E’ evidente che in mancanza della documentazione trasmessa dal GSE con le note da ultimo richiamate gli Uffici dell’Autorità non avevano acquisito “ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio”, come previsto dall’articolo 11 del Regolamento Sanzioni, e, pertanto, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni non disponeva di tutti quegli elementi sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 12 dello stesso Regolamento Sanzioni, doveva valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio. Né può seriamente sostenersi che l’Autorità dovesse esercitare il proprio potere sanzionatorio “al buio”, ossia senza conoscere gli elementi probatori a supporto delle affermazioni rese dal GSE, del quale la stessa Autorità si è avvalsa nello svolgimento di attività preistruttorie ai sensi della deliberazione 275/2022/E/eel.
12. Per tutto quanto sopra, nessun ritardo – rispetto al termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni – può ritenersi maturato per l’avvio del presente procedimento sanzionatorio.

## **II. VIOLAZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE**

13. Con deliberazione 104/11 l’Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i *contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicurino “*che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile*”.
14. Segnatamente, ai sensi dell’art. 3 della predetta deliberazione “*Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto*”.
15. La stessa disposizione stabilisce altresì che “*A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine (di seguito: GO) pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite*” (art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11).
16. Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie (art. 3, comma 3, della deliberazione 104/11).

17. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la società di vendita è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra due volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) e una quantità di GO corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO (art. 3, comma 4, della deliberazione 104/11).
18. Qualora una società di vendita non versi il suindicato corrispettivo al GSE, l'Autorità può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (art. 3, comma 4 ultimo cpv, della deliberazione 104/11).
19. Con la determinazione di avvio del presente procedimento è stato contestato alla società:
  - i. di avere venduto energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 11.039 MWh nell'anno 2020 e a 5.944 MWh nell'anno 2021 (senza averne dato comunicazione al GSE) e di non aver provveduto all'approvvigionamento e annullamento delle relative GO con riferimento ai predetti anni, in violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11.
20. La violazione risulta comprovata dalla documentazione acquisita, oltre che riconosciuta dalla stessa società (memoria del 10 aprile 2024), e può quindi ritenersi accertata.
21. Per quanto riguarda gli anni 2022 e 2023, con la memoria del 10 aprile 2024, la società ha informato l'Autorità di aver provveduto ad adempiere all'obbligo di acquisto e annullamento delle GO per tali anni. Con la risposta alla richiesta di informazioni il GSE ha confermato che la società ha provveduto all'annullamento delle GO dovute sia per l'anno 2022 (2.600 GO) che per l'anno 2023 (5.130 GO) in base ai volumi di energia elettrica rinnovabile venduti ai clienti finali e comunicati dalla società medesima, pari a 2.563,820 MWh per il 2022 e a 1.437,141 MWh per il 2023 (prot. Autorità 45514 del 27 giugno 2024).
22. In relazione all'adempimento dell'obbligo in esame da parte della società per gli anni 2022 e 2023, la società, nella memoria del 9 agosto 2024, ha chiesto che, nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Autorità tenga conto dello stesso quale ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Sanzioni e Impegni.
23. Fermo il rilevato adempimento dell'obbligo in esame per gli anni 2022 e 2023, l'istanza di cui al punto che precede non può trovare accoglimento, costituendo l'adempimento dell'obbligo di annullamento delle GO per gli anni 2022 e 2023, non già *opera dell'agente volta ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione*, bensì il mero adempimento di obblighi (per anni successivi a quelli oggetto di contestazione) imposti dalla regolazione alle imprese di vendita di energia elettrica.

### **III. VIOLAZIONI IN MATERIA DI FUEL MIX DISCLOSURE**

24. Al fine di assicurare la «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del mix energetico, il DM 31 luglio 2009 prevedeva l'obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali,

- unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: *mix energetico impresa*), la composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico (di seguito: *mix energetico medio nazionale*) determinata e pubblicata dal GSE (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM).
25. Le predette informazioni sulla composizione del mix energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
- nel materiale promozionale e informativo, oltre all'indicazione, in caso di offerte di energia rinnovabile, delle “*caratteristiche delle medesime offerte*” e della precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale, nonché art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti);
  - nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale, oltre all'indicazione, in caso di contratti di vendita di energia rinnovabile, delle “*informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale*” (di seguito: *mix energetico per contratto*) (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti).
26. Con deliberazione 496/2023/R/com l’Autorità, in attuazione del DM 14 luglio 2023 che ha sostituito il DM 31 luglio 2009, ha provveduto all’aggiornamento delle predette disposizioni con efficacia dal 1 gennaio 2024.
27. Segnatamente, dal 1 gennaio 2024 ciascuna società di vendita deve riportare le informazioni sulla composizione del mix energetico (medio nazionale, impresa e per contratto), nonché sull’impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 “*Schema per le comunicazioni relative al mix energetico*”:
- nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile persiste l’obbligo di indicare nel predetto materiale anche le “*caratteristiche delle medesime offerte*” e la precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11);
  - nella bolletta sintetica, con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, della deliberazione 104/11).
28. Con la determinazione di avvio del procedimento è stato altresì contestato alla società, con riferimento al triennio 2019-2021, di:
- ii. non avere indicato nel proprio *materiale promozionale e informativo* le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* e di quello *medio nazionale*, in violazione dell’art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell’art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore*

- vigenti; inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile, di non aver indicato nel predetto materiale promozionale e informativo le specifiche caratteristiche delle medesime offerte e di non aver precisato che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” in violazione dell’art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11; nella documentazione al riguardo acquisita, infatti, le informazioni relative al *mix energetico impresa* non erano presenti, mentre quelle relative al *mix energetico medio nazionale* o non erano presenti o non erano aggiornate alle ultime pubblicate dal GSE.
- iii. non aver riportato in *bolletta*, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* e di quello *medio nazionale*, in violazione dell’art. 10, comma 1 lettera c), della *Bolletta 2.0 pro tempore* vigente, nonché, in caso di contratto di vendita di energia rinnovabile, anche le informazioni relative al *mix energetico per contratto*, in violazione dell’art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11; in particolare, nei documenti di fatturazione acquisiti non erano riportate le informazioni relative alla composizione del *mix energetico impresa*, né – nei casi di contratti di vendita di energia rinnovabile – le informazioni relative al *mix energetico per contratto*, mentre le informazioni relative al *mix energetico medio nazionale* in alcuni casi non erano aggiornate alle ultime pubblicate dal GSE.
29. Le violazioni contestate risultano, in relazione agli anni 2020 e 2021, dalla documentazione acquisita al fascicolo del procedimento; contrariamente a quanto indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, le violazioni in esame non risultano invece sussistenti per l’anno 2019, tenuto conto che risulta accertato che Ajò Energia è attiva dal dicembre 2019 e, pertanto, ha iniziato la propria attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali a partire dal gennaio 2020.
30. Le violazioni contestate risultano poi ammesse dalla stessa società con riferimento all’anno 2022. La società con la memoria del 10 aprile 2024 ha infatti dichiarato di aver provveduto a emettere documenti corredati delle informazioni sul *mix energetico* a partire da dicembre 2022, così ammettendo le violazioni *sub* ii. e iii. anche per l’anno 2022. L’autodenuncia delle violazioni in esame anche per l’anno 2022 risulta anche dalle dichiarazioni della società di cui alla memoria del 9 agosto 2024, ove la stessa ha affermato che:
- con riguardo alla violazione *sub* ii., *a*) a far data dal mese di gennaio 2023, le informazioni corrette relative al *mix energetico* sono state inserite in tutte le Condizioni Tecnico Economiche delle offerte della Società; *b*) le schede sintetiche, pur venendo veicolate unitamente alle Condizioni Tecniche Economiche, sono state aggiornate a partire dal mese di aprile 2024 con l’inserimento delle informazioni relative al *mix energetico*; *c*) a partire dalle pubblicazioni del 17 giugno 2024, le informazioni in merito alle energie rinnovabili presenti sui materiali contrattuali e nelle informative precontrattuali relativi alle “offerte verdi” sono state ulteriormente rafforzate anche su segnalazione dell’AGCM (Moral Suasion PS/12759).
- Inoltre, la società ha precisato di avere ripreso a commercializzare offerte “verdi” dal mese di gennaio 2024, per cui l’energia verde venduta negli anni precedenti

- è relativa a offerte commercializzate e sottoscritte dai clienti finali nel periodo gennaio 2020 – settembre 2020 e che, per quanto concerne le indicazioni relative all’impatto ambientale, di cui al D.M. 14 luglio 2023, non è stato possibile pubblicare il dato, in quanto lo stesso non è ancora stato reso disponibile.
- con riguardo alla violazione *sub* iii., *d*) già a partire dal mese di dicembre 2022 ha corretto in tutte le fatture le informazioni relative al mix energetico, utilizzando, nelle more della pubblicazione del mix ufficiale dell’impresa, il “mix energetico complementare”, trasmettendo le bollette emesse da dicembre 2022 ad aprile 2024 per un cliente tipo; *e*) ad esito della pubblicazione ad opera del GSE del mix energetico dell’impresa, la società provvederà a pubblicare tale dato nelle fatture che verranno inviate ai clienti a partire dal 1 agosto 2024.
31. Nella memoria del 9 agosto 2024, la società ha inoltre chiesto che, nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Autorità tenga conto delle attività “riparatorie” poste in essere per le violazioni *sub* ii. e iii. (sopra elencate) quale ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento Sanzioni e Impegni.
  32. L’istanza di cui al punto che precede non può trovare accoglimento tenuto conto che l’adempimento degli obblighi informativi in esame negli anni successivi al triennio 2019-2021 (oggetto di controllo) non risulta idoneo a eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni già realizzate e, pertanto, non può assumere effetto attenuante del trattamento sanzionatorio.
  33. In ogni caso, ferma la responsabilità della società per le violazioni *sub* ii. e iii., documentalmente accertate per gli anni 2020 e 2021 nonché, per ammissione della stessa società, per l’anno 2022, allo stato, non risultano elementi sufficienti per valutare la conformità o meno alla regolazione delle informazioni sui mix energetici indicati dalla società nel *materiale promozionale e informativo* (violazione ii.) e nelle *bollette* (violazione iii.) trasmessi nella fase decisoria del procedimento.
  34. Si dà altresì atto che, quanto agli obblighi informativi sulla composizione del *mix* energetico e sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica previsti dall’art. 8 del D.M. 14 luglio 2023 e recepiti dall’Autorità con deliberazione 496/2023/R/com, la società può adempiervi, nelle tempistiche previste dalla Regolazione, a seguito della pubblicazione dei *mix* energetici da parte del GSE e alla disponibilità degli studi di cui all’art. 8, comma 4, del medesimo D.M.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

35. L’articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell’agente;
  - d) condizioni economiche dell’agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

36. Sotto il criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta *sub i.*, consistente nella mancata comunicazione al GSE dei quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali e nel mancato annullamento di GO per un pari quantitativo, si pone in contrasto con una disciplina volta ad assicurare la certezza delle fonti di approvvigionamento di energia elettrica e in particolare a *garantire* che una determinata quota o quantità di energia venduta sia stata *effettivamente* prodotta da fonti rinnovabili; l'obbligo di annullamento delle garanzie di origine risponde, infatti, all'esigenza di assicurare che un'unità di elettricità prodotta da fonti rinnovabili sia indicata al cliente finale una sola volta e, quindi, in definitiva che il complessivo quantitativo di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili sia effettivamente tale. Rileva, sotto il criterio in esame, il quantitativo di GO che non sono state annullate ai fini dell'adempimento dell'obbligo negli anni 2020 e 2021. Si dà atto che la società ha provveduto all'annullamento delle GO dovute sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023 in base ai volumi di energia elettrica rinnovabile venduti ai clienti finali.

Le condotte *sub ii.* e *iii.*, consistenti nella non corretta indicazione al consumatore finale di alcune informazioni sulla composizione del mix energetico, si pongono in contrasto con le disposizioni volte a garantire la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica e una sempre maggiore consapevolezza delle scelte da parte del consumatore finale. Rileva, altresì, la circostanza che il numero di clienti finali serviti dalla società al termine del periodo di controllo (dicembre 2021) fosse inferiore a 20.000. Le violazioni si riferiscono agli anni 2020, 2021 e 2022.

Sotto il criterio in esame, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. e) Regolamento Sanzioni e Impegni, non rilevano ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio le circostanze dedotte dalla società nella memoria del 9 agosto 2024, in ordine alla rappresentata situazione determinatasi per effetto della pandemia da Covid-19 immediatamente dopo l'avvio della propria attività sociale nel mese di gennaio 2020 e che avrebbe "generato alcune difficoltà organizzative e una connessa opacità informativa, che ha inciso sulla gestione di alcuni degli obblighi regolatori in materia di Fuel Mix Disclosure" nonché sul mancato annullamento delle GO per gli anni 2020 e 2021. A supporto della propria istanza, la società ha precisato altresì di avere corretto i dati comunicati e reso maggiormente evidente la pagina informativa pubblicata sul sito internet, a seguito dell'avvio del procedimento di verifica da parte del GSE.

Le difficoltà organizzative rappresentate dalla società per l'adempimento degli obblighi oggetto di contestazione non risultano, infatti, in alcun modo connesse al periodo pandemico non assumendo carattere straordinario o di particolare difficoltà per un esercente l'attività di vendita di energia elettrica; la società avrebbe potuto e dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza professionale cui è tenuta, disporre di adeguate risorse e strumenti per assolvere gli obblighi oggetto delle violazioni contestate le cui incombenze rientrano nel novero delle ordinarie attività degli operatori di settore.

37. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, non risultano circostanze rilevanti.
38. In ordine al criterio della *personalità dell'agente*, con riguardo alle violazioni *sub ii.* e *iii.* in materia di mancata indicazione al consumatore finale di alcune informazioni sulla composizione del mix energetico, rileva, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Sanzioni e Impegni, che la società abbia denunciato all'Autorità la propria condotta relativamente all'anno 2022.
39. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, la società, con la memoria del 9 agosto 2024, ha riscontrato la richiesta del Responsabile del procedimento, di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 comma 2 e 25 del Regolamento Sanzioni e Impegni, di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi da quelli indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Ai fini della quantificazione della sanzione si tiene quindi conto del fatturato risultante dal bilancio 2023 (pari a 28.583.420 euro) in luogo di quello superiore di cui al bilancio 2022 richiamato nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Non possono rilevare, invece, gli ulteriori elementi richiamati dalla società nella memoria di replica alle risultanze istruttorie – quali la riduzione degli *utili*, l'aumento del debito verso le banche e dei relativi interessi, l'aumento del debito tributario – poiché gli stessi non integrano le condizioni previste dall'articolo 37 del Regolamento Sanzioni e Impegni ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio (ovvero la prova che negli ultimi tre bilanci di esercizio l'istante abbia conseguito *perdite* o che risulti sottoposto a procedure concorsuali).
40. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni e Impegni, è determinato nella misura complessiva di euro 255.000 (duecentocinquantacinquemila) di cui euro 105.000 (centocinquemila) per la violazione *sub i.*, euro 75.000 (settantacinquemila) per la violazione *sub ii.* ed euro 75.000 (settantacinquemila) per la violazione *sub iii.*
41. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. a) del Regolamento Sanzioni, considerata la circostanza di cui al punto 38, l'importo base della sanzione irrogata per l'anno 2022 in relazione alle violazioni *ii.* e *iii.* è diminuito di 1/2; le sanzioni finali sono determinate, quindi, nella misura complessiva di euro 230.000 (duecentotrentamila), di cui: euro 105.000 (centocinquemila) per la violazione *sub i.*, euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento) per la violazione *sub ii.* ed euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento) per la violazione *sub iii.*

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Ajò Energia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11 (violazione *sub i.*); dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell'art. 3, comma 2, del Codice di

- condotta commerciale *pro tempore* vigenti (violazione *sub ii.*); dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11 (violazione *sub iii.*);
2. di irrogare, nei confronti di Ajò Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 230.000 (duecentotrentamila), di cui: euro 105.000 (centocinquemila) per la violazione *sub i.*, euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento) per la violazione *sub ii.* ed euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento) per la violazione *sub iii.*;
  3. di ordinare a Ajò Energia S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
  5. di ordinare a Ajò Energia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
  6. di comunicare il presente provvedimento a Ajò Energia S.r.l. (P.IVA 03839870924) mediante pec all'indirizzo ajoenergia@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it);
  7. per quanto indicato al punto 33 della motivazione, di dare mandato alla Direzione *Accountability e Enforcement* di svolgere, eventualmente con l'ausilio di GSE S.p.A., gli approfondimenti necessari a verificare il rispetto degli obblighi oggetto delle contestazioni *sub ii.* e *sub iii.* per il periodo successivo al 2022 al fine di consentire, ove necessario, il tempestivo esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*